

**N. 04424/2013 REG.PROV.CAU.
N. 07583/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7583 del 2013, proposto da:

Bar al Savoia Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Gianmarco Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Comune di Bari, in persona del sindaco e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Roberto Ciociola in Roma, viale delle Milizie, 2;
Asl Ba, non costituito in questo grado;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 574/2013, resa tra le parti, concernente accertamento di violazioni urbanistico-edilizie: decadenza agibilità e chiusura esercizio commerciale

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2013 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Lofoco e Farnelli;

Considerato che il ricorso merita di essere rapidamente definito nel merito in primo grado, di guisa che va disposta la rimessione degli atti al giudice di primo grado per la rapida fissazione dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, del cod.proc.amm.;

considerato che le ragioni fatte valere dalla odierna parte appellante non appaiono prima facie destituite di fondamento posto che, quand'anche la odierna società appellante dovesse ritenersi tenuta - conformemente, sul punto, alla posizione del Comune di Bari - a regolarizzare i locali destinati a servizio igienico ovvero gli spazi esterni ove è allocato il gazebo, tanto potrebbe avvenire senza l'adozione di provvedimenti decadenziali del tipo di quelli in primo grado impugnati, tenuto conto dei titoli amministrativi in possesso della società appellante, del carattere risalente dell'attività esercitata e della necessità di salvaguardare, allo stato, le esigenze occupazionali del personale dipendente;

Considerato, quanto alle spese del doppio grado cautelare, che le stesse

possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 7583/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Spese del doppio grado cautelare compensate.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/11/2013

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)